

**REGOLAMENTO INTERNO DEL PORTO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 02 OTTOBRE 2017**

**TITOLO I
NORME GENERALI
DEFINIZIONI E PREMESSE**

Per "*Concessionaria*" e/o "*Società*" si intende la "Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A."

Per "*Concessione demaniale marittima*" si intende l'atto formale repertorio n.429 stipulato in data 23 maggio 1977 e l'atto suppletivo repertorio n. 1810 stipulato in data 25 maggio 2017.

Per *Marina* si intende il Porto turistico di Cala Galera oggetto della Concessione di cui sopra;

Per *Utente* si intende la persona fisica o giuridica che usufruisca in modo permanente e/o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno del porto, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area di Concessione demaniale ovvero a bordo di una unità.

Per *Direzione* si intende il Direttore del porto.

Per *Direttore del Porto* si intende il soggetto persona fisica nominata dalla Concessionaria.

Per *Personale* si intendono tutti i dipendenti e collaboratori della Concessionaria addetti alle attività di gestione e/o manutenzione del Porto.

Per *Intestatario* si intende il soggetto persona fisica e/o giuridica avente diritto all'utilizzo riservato di un determinato bene sociale di cui all'art. 40 del presente regolamento

Per *Unità* si intende l'unità da diporto qualificata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005 (Codice della nautica da diporto) e s.m.i.

Per *imboccatura del porto* o passo marittimo si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto in Concessione

Per *canale di accesso* si intende il canale, esterno al bacino portuale protetto, che conduce dal mare aperto all'imboccatura del porto e all'avamposto, con fondali congruenti con il pescaggio massimo delle unità ospiti del porto.

Per *specchio acqueo* si intende la superficie di bacino protetto, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all'ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza.

Per *pontile* si intende la struttura interna del porto, realizzata su pali o galleggiante, destinata all'accosto e all'ormeggio delle unità.

Per *banchina* si intende la struttura interna al porto, delimitante il perimetro interno del bacino portuale, posta a sostegno del retrostante terrapieno per la formazione dei Piazzali, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle unità e quale appoggio per la radice dei pontili.

Per *canale di manovra* si intende ogni parte dello specchio acqueo destinato alla manovra, al movimento in genere delle unità e la manovra per l'ormeggio delle unità stesse ai rispettivi posti barca.

Per *cerchio di evoluzione* si intende lo spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle unità.

Per *posto barca* s'intende la porzione dello specchio acqueo, adiacente ad una banchina o ad un pontile, destinata all'ormeggio di una unità.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, redatto in attuazione delle clausole e prescrizioni contenute nella Concessione demaniale marittima, disciplina e coordina le attività portuali, e quelle connesse, svolte all'interno del Porto Turistico di Cala Galera.

Art. 2 - Applicazione

L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che accedano e/o usufruiscano a qualsiasi titolo delle infrastrutture, dei servizi portuali e dei beni (posti ormeggio, posti auto, etc.) che, comunque, ricadono nell'ambito del Marina.

Art. 3 – Richiamo all'atto di Concessione

Oltre alle clausole contenute nel presente regolamento, le condizioni e le obbligazioni assunte dalla Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A. con l'atto di Concessione demaniale marittima n.429 del 23 maggio 1977 e con l'atto suppletivo repertorio n. 1810 stipulato con il Comune di Monte Argentario in data 25 maggio 2017 vincolano, oltre agli azionisti, anche tutti coloro che utilizzano il Porto Turistico di Marina Cala Galera.

Art. 4 - Modifiche del regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato, integrato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Società Marina Cala Galera.

Le eventuali varianti dovranno essere approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e sottoposte infine alla approvazione dell'Autorità competente.

E' conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di recepire, senza approvazione dell'Assemblea, le disposizioni impartite dall'Autorità competente o quanto previsto da disposizioni legislative.

Art. 5 - Gestione delle attività portuali

La Concessionaria provvede alla gestione del Marina a mezzo della propria Direzione ferme restando tutte le competenze del Consiglio di Amministrazione della Concessionaria.

Qualora la Concessionaria affidi alcuni servizi ad un Soggetto terzo (affidatario) si applicherà l'art. 45 bis del codice della navigazione.

Art. 6 - Direzione e Personale

Ferme restando l'autorità, le prerogative e le competenze della Pubblica Amministrazione, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di legge e disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del Marina, dalla Direzione e/o dal Personale da essa dipendente.

La Direzione provvederà, altresì, al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all'espletamento di quelli che la Società determina di gestire direttamente

Il Personale della Direzione potrà dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito del Marina, che alle stesse dovrà attenersi.

Il Personale dovrà tempestivamente comunicare alla Direzione ogni violazione del regolamento.

Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione.

Il Personale indosserà una tenuta particolare o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.

Il Personale è incaricato della vigilanza portuale, regola l'ordine di entrata e di uscita delle unità nel porto. Gli equipaggi delle unità devono conformarsi agli ordini e prendere loro stessi, durante le manovre, le misure necessarie a prevenire qualsiasi incidente.

Art. 7- Direttore

La Direzione del Porto è affidata a un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce gli atti di delega, ed assistito dai dipendenti e/o collaboratori. Gli Uffici della Direzione sono nell'ambito del porto.

Art. 8

Il Direttore inoltre vigila su tutta l'organizzazione portuale, ed ha potestà di controllo sia sulle unità, sia sulle persone, che su tutte le infrastrutture, negozi, locali e quanto altro si trova nell'ambito del Marina.

Art. 9

Le violazioni rilevate e contestate dal Personale di cui al precedente art. 6, saranno immediatamente comunicate alla Direzione, la quale - in caso di violazioni di disposizioni legislative e amministrative - ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Senza pregiudizi dei provvedimenti che potranno essere adottati dalla Autorità competente in ordine alle violazioni rilevate, il Direttore ne potrà adottare particolari a carico degli utenti, ivi compreso l'allontanamento dell'unità o di qualsiasi altro mezzo di locomozione, quando questi siano utenti in transito o solo frequentatori occasionali del Marina od utilizzatori degli ormeggi.

Art. 10 – Pubblicità del regolamento

La Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stessa stabilite, mediante affissione di un esemplare del presente Regolamento nei locali della Direzione, e/o pubblicazione sul sito web del Marina.

Gli utenti ed i frequentatori del porto turistico sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto Regolamento.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel porto turistico, la Direzione curerà, altresì, l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utenti del Marina.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO, ORMEGGI E TRAFFICO MARITTIMO

Art. 11 - Norme di comportamento

Lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito del porto turistico, anche a bordo od a mezzo di unità deve essere preventivamente autorizzata dalla Concessionaria, ferme restando le autorizzazioni previste dalla legge.

E' comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi attività che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio del porto turistico stesso, se non autorizzate e comunque al di fuori delle aree appositamente destinate o identificate allo scopo dalla Concessionaria.

Art. 12 - Ormeggi

Il Marina consente l'ormeggio di numero 586 unità e l'ormeggio pubblico negli altri spazi di pontili e banchine.

L'area posta in radice al molo sopraflutto è destinata ad attività di alaggio e varo e di assistenza tecnica di unità. In prossimità di detta area è riservato un tratto di banchina di metri 25 per l'ormeggio di unità in attesa di riparazioni.

In testata al Molo di sopraflutto, nell'area denominata Capo Rosso, sono riservati metri 19 di banchina per eventuale attività cantieristica, di alaggio e varo di piccole unità e di sbarco motori di bordo.

In dette aree le unità possono sostare soltanto per il periodo strettamente necessario all'esecuzione di lavori.

Gli ormeggi sia pubblici che riservati, sono divisi in diverse categorie secondo il tipo di unità che può esservi ammessa. Le caratteristiche dei posti messi a disposizione sono indicate nella tabella allegata al presente regolamento sotto la voce: Tabella allegato A).

**Art. 13 - Entrata ed uscita dal porto
- navigazione in ambito portuale**

L'entrata in porto è autorizzata solamente alle unità in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa.

L'entrata in Porto di unità da pesca o da cabotaggio viene autorizzata solo in caso di forza maggiore e/o per l'accesso ai cantieri.

L'entrata nel porto delle moto d'acqua è consentita in applicazione delle norme del Codice della navigazione da Diporto.

Durante le manovre di entrata ed uscita dal Porto e spostamenti nell'ambito del porto, le unità devono:

- a) seguire la mezzeria del canale di accesso;
- b) tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre unità;
- c) rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
- d) mantenere una velocità non superiore a 3 nodi (5,5 km/h ovvero 1,5 m/sec.) e comunque non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere una unità in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento (Reg. 6 CoI. Reg. 72-legge 27.12.1977 n° 1085 e succ. mod. e integr.);
- e) dare la precedenza alle unità in uscita.

Art. 14 – Unità in transito.

Le unità degli utenti in transito, cioè di coloro che, non fruendo di ormeggio fisso, intendono utilizzare la parte del porto turistico riservata all'uso pubblico devono contattare la Torre di Controllo sul canale 9 VHF, sostare nell'avamposto ed entrare solo dopo aver ricevuto l'assegnazione del posto e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all'atto dell'arrivo.

La sosta delle unità negli ormeggi pubblici non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore le 72 ore, se non in caso di comprovata ulteriore disponibilità di detti ormeggi. In tale caso le stesse unità potranno prolungare la sosta fino a quando sussiste detta disponibilità.

Art. 15 – Ormeggi pubblici

Il posto di ormeggio che ogni unità occupa nelle zone pubbliche è stabilito dalla Direzione del Marina. L'assegnazione dei posti nelle zone pubbliche è in relazione al numero dei posti disponibili. La Direzione del porto è comunque unicamente competente a giudicare sulle circostanze che possano derogare a questa disposizione.

**Art. 16 - Caratteristiche
dei posti barca**

Le unità non possono avere dimensioni (inclusi i parabordi), sia in larghezza che in lunghezza, superiori allo specchio acqueo indicato per la categoria del relativo posto di ormeggio, con tolleranza del 10% in lunghezza per gli ormeggi del molo frangiflutti.

In caso di inosservanza da parte degli utenti di dette regole la Direzione, provvederà, previa intimazione, a rimuovere l'unità con proprio Personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per i servizi dell'ormeggio ovvero al ricovero a secco ove potrebbe essere trasferita l'unità.

**Art. 17 – abbandono temporaneo
dell'ormeggio e cessione a terzi
del godimento dei beni sociali**

L'Utente che si assenti dall'ormeggio, per un periodo superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione alla Direzione lasciando un recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode.

L'Utente Intestatario, iscritto regolarmente nei registri all'uopo conservati presso la sede sociale, potrà, previa comunicazione scritta su apposito modulo reperibile presso la Direzione del Porto, o scaricabile dal sito web della Marina, indirizzata alla Marina Cala Galera, autorizzare terzi a beneficiare del bene sociale che ha diritto di utilizzare.

I beni sociali ad uso riservato per i quali non risulti effettuata la predetta comunicazione si presumono occupati dall'Intestatario stesso che ne assume tutte le responsabilità di utilizzo.

Art. 18 - Manovre

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento delle unità, e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del porto o per disposizioni della Autorità Competente.

In caso di assenza dell'Utente, o dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà provvedervi direttamente a rischio e spese dell'Utente stesso con il proprio Personale.

Art 19 - Modalità d'ormeggio

E' vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte ed alle catenarie appositamente predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

E' vietato ormeggiarsi con le cime di salpamento delle catenarie. L'ormeggio deve essere effettuato con cime e cavi propri, autoaffondanti, di diametro adeguato ed in ottimo stato, da assicurare alle catenarie, alle bitte ed agli anelli.

Ogni Utente è responsabile della sicurezza del proprio ormeggio

Sui fianchi devono essere posti parabordi idonei ed efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità. E' vietato mantenere sporgenze di bordo.

L'ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione del porto.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata, in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

La Direzione del Porto può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

L'Utente, il suo equipaggio o il custode di una unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti delle altre unità.

Art. 20 - Divieto di scarichi e tutela dell'ambiente

E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell'ambito del porto sia in acqua che sulla banchina, moli e pontili.

Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali il porto è dotato. Per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali devono essere usate le apposite installazioni, o, secondo il caso, i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per accogliere i liquami di bordo.

La società promuove la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per la raccolta del vetro, della plastica e delle lattine, della carta, delle batterie esaurite.

E' fatto obbligo a chiunque di conferire gli olii usati e quant'altro previsto dalla normativa di settore, nonché a smaltire i rifiuti speciali, nei modi previsti dalla legge.

Art. 21- Rumori molesti

E' vietato porre in moto, salvo che per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle unità o quelli ausiliari per prove e per la ricarica delle batterie prima delle ore 09,00 e dopo le ore 21,00, nonché dalle 12,30 alle 16,30 durante il periodo Giugno – Settembre compreso. Sono vietati nei detti orari anche l'uso dei segnali acustici, la effettuazione di lavori rumorosi e qualunque altra attività o comportamento che possano disturbare la quiete altrui.

Tutti gli altri lavori, compresi quelli sulle unità, che comportino disagio o molestie agli altri utenti e che possono recare disagio alle unità vicine devono essere effettuati nelle zone all'uopo riservate, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione.

E' proibito l'uso di qualsiasi proiettore o faro da parte di terzi.

Art. 22 - Altri divieti:

E' fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.

E' fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.

E' fatto assoluto divieto di lavare le unità con acqua potabile. Per tale uso può essere utilizzata solamente l'acqua non potabile erogata dalle colonnine di distribuzione.

Sono proibiti i giochi in genere, in particolare giochi con il pallone ed altre attività che possono recare molestia agli utenti del porto, ad esclusione delle aree all'uopo predisposte e segnalate.

E' inoltre vietato nel modo più assoluto disturbare la quiete pubblica con schiamazzi, riproduttori fonici, radio e TV.

E' vietato nell'area demaniale il lavaggio delle autovetture, cicli e motocicli.

Sono vietati l'uso di motocicli, i cui silenziatori non siano in regola con le norme del codice della strada, e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

E' vietato inoltre:

- a) ingombrare moli banchine e pontili
- b) sporcare pontili moli e banchine per lavorazioni e pitturazioni
- c) usare saponi non consentiti dalle norme per lavare le unità
- d) fare docce su pontili e banchine
- e) lavare stoviglie e biancheria e stendere panni su pontili, banchine ed unità
- f) abbandonare cicli e motocicli nel porto e nelle apposite aree di parcheggio
- g) mettere in moto le eliche con unità ormeggiata
- h) mantenere all'ormeggio sporgenze di bordo
- i) il carenamento con sbandata;
- j) l'uso di droni salvo esplicita autorizzazione della Direzione.

Art. 23 Balneazione, pesca e attività subacquee

Nelle acque del porto ed all'imboccatura sono vietati: la balneazione, la raccolta di frutti di mare, di molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo compresa la pesca subacquea. L'ispezione delle carene o eventuali lavori subacquei, anche sulle unità, sono di esclusiva pertinenza della Marina Cala Galera, che effettuerà tali attività con operatori subacquei ai sensi degli artt. 204 e seguenti del Regolamento della Navigazione Marittima.

Art. 24 – Animali domestici

All'interno del porto gli animali domestici sono ammessi sotto custodia e responsabilità del proprietario. In particolare i cani devono essere tenuti al guinzaglio e con apposita museruola ovvero in appositi trasportini per animali;

in ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che gli animali possano recare pericoli, molestia o disagio agli utenti e lordare banchine e pontili.

Art. 25 - Prove di velocità e navigazione a vela

Le prove di velocità sono vietate entro 300 metri dall'imboccatura.

E' fatto divieto a tutte le unità, natanti e tavole a vela di navigare nell'ambito portuale, ed a meno di 300 metri dall'imboccatura, con la sola propulsione a vela.

Art. 26 – Custode e manovre di emergenza

Il proprietario o possessore di ogni unità ormeggiata nel porto dovrà nominare un custode che dovrà essere in grado di effettuare le manovre che gli saranno ordinate. In mancanza del custode la Direzione del Marina provvederà, in caso di emergenza, ad effettuare le manovre necessarie coi mezzi e Personale adeguato a spese e sotto la responsabilità del proprietario o possessore dell'unità

Art. 27 – Efficienza delle unità e sicurezza

Tutte le unità che utilizzano il Marina devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità e dalla Direzione del Marina.

Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società e dei suoi dipendenti e/o collaboratori. La Direzione qualora rilevi gravi deficienze od abbia motivo di ritenere che esse sussistano, comunicherà all'Utente di eliminarle e potrà chiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da parte della competente Autorità marittima.

Ogni unità ormeggiata nel porto dovrà essere tenuta in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora la Direzione del Marina constati che una unità sia allo stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni ad altre unità ed alle attrezzature circostanti, avviserà il proprietario o possessore e simultaneamente, in caso di urgenza, il custode nominato, affinché venga eliminato l'inconveniente.

In caso di inadempienza entro i termini intimati, l'unità potrà essere spostata o tirata a secco a spese e rischio del proprietario o possessore.

Tutte le unità devono essere mantenute in ordine, in maniera decorosa e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e dopo specifica diffida all'avente diritto o suoi dipendenti, la Direzione, trascorsi 15 giorni dalla diffida provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo del proprio Personale, con addebito del relativo costo.

Art. 28 – Affondamento delle unità

Qualora una unità affondi dentro il porto, avamporto, o nelle vicinanze di questo, il proprietario o possessore o il custode nominato, sono obbligati alla rimozione del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione del Marina e previo nulla osta dell'Autorità competente.

Art. 29 – Manutenzione degli ormeggi

Nel caso che la Direzione disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori a mezzo di palombari o sommozzatori, la Direzione stessa del Marina disporrà gli appositi segnali o bandiere.

Qualsiasi spostamento delle unità avverrà fuori dai segnali suddetti.

Art. 30 - Attività di varo, alaggio e riparazione

Le attività di varo e alaggio delle unità nel Marina possono essere svolte soltanto nelle zone appositamente destinate, come individuate dall'articolo 12 del presente Regolamento.

Nello svolgimento delle sopraccitate attività deve essere rispettato il presente Regolamento da parte dei cantieri autorizzati e non dovranno in alcun modo essere ingombrate le strade di accesso al porto, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti.

Art. 31 - Assicurazioni

Tutte le unità che utilizzano il porto turistico devono essere assicurate per la responsabilità civile per danni causati a terzi e per rischi contro gli incendi e per quanto altro previsto dalle disposizioni di legge.

Il certificato assicurativo dovrà essere esibito a richiesta della Direzione del Marina.

Nel caso di mancata esibizione del certificato la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito del Marina.

Art. 32 – Danni a terzi

La Concessionaria non sarà responsabile per i danni causati agli Utenti o a terzi da altri Utenti e/o da terzi.

La Concessionaria non risponde per i danni causati o subiti dalle unità con misure eccedenti quelle stabilite per il posto barca

Art. 33 – Esonero da responsabilità

La Concessionaria non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Marina a bordo delle unità da diporto e nelle unità immobiliari del porto stesso. Analogamente non risponde di furti di unità e parti di esse.

La Concessionaria non ha alcun obbligo di custodia delle unità e di ogni altro bene mobile registrato e non registrato all'interno del Marina o delle unità

TITOLO III TRAFFICO VEICOLARE E SOSTA AUTOMEZZI

Art. 34 - Accesso veicolare

L'accesso veicolare all'interno del porto è consentito a coloro che hanno la disponibilità di beni sociali. Ad essi è rilasciata apposita tessera di ingresso

L'accesso è consentito inoltre a tutti gli utenti ai quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi o materiali, per trasportare persone e bagagli sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione.

Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio pubblico.

Il traffico veicolare all'interno del porto deve svolgersi esclusivamente nelle zone destinate alla circolazione degli autoveicoli indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale, nonché nel rispetto delle norme di precedenza e del Codice della strada.

La velocità massima degli autoveicoli, dei motocicli e delle biciclette, non può superare i 15 Km/h.

La Direzione potrà per esigenze particolari sospendere o modificare temporaneamente l'accesso veicolare.

Art. 35 – Parcheggi pubblici

Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e, comunque, di mezzi trainanti e trainati deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate e nei tempi di sosta indicati dalla Direzione.

Conseguentemente lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita potrà dare luogo all'immediata rimozione forzata a spese e rischio del proprietario e comporterà segnalazione all'Autorità competente.

Art. 36 – Parcheggi riservati

I posti macchina nei parcheggi riservati sono numerati ed a ciascuna autovettura è assegnato un posto fisso. Al titolare del posto fisso del parcheggio viene consegnata una apposita tessera portante il numero del posto medesimo.

Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato.

In caso di inadempienza si potrà provvedere alla rimozione forzata, e alla segnalazione all'Autorità competente.

Art. 37 – Rimozione forzata

La rimozione forzata di cui ai precedenti articoli, potrà essere effettuata senza preavviso alcuno, a cura della Direzione a mezzo del proprio Personale ovvero da ditte esterne autorizzate dalla Direzione.

Gli automezzi e i veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio a spese e rischio del proprietario per quanto attiene sia al trasporto che al parcheggio.

Art. 38 Accesso pedonale e accesso ai pontili

Tutti i percorsi pedonali del porto, l'area commerciale e le banchine sono di accesso e uso pubblico. Per motivi di sicurezza, è vietato l'accesso alle scogliere. L'accesso alla passeggiata posta sulla diga di sopraflutto sarà, per motivi di sicurezza, disciplinato dalla Società.

L'accesso ai pontili è pertanto riservato solamente:

- a) ai proprietari e loro ospiti, agli equipaggi ed ai passeggeri delle unità ormeggiate
- b) al Personale dipendente o fiduciario della Società Concessionaria
- c) ai tecnici e/o ditte autorizzati dalla Direzione del porto turistico ad accedere a bordo per ragioni di servizio
- d) alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione del porto turistico.

E' proibito salire sui pontili per qualsiasi evenienza, con autovetture, motorini e biciclette, ad eccezione dei mezzi autorizzati impiegati in servizio dal Personale dipendente o dai collaboratori del Marina.

TITOLO IV SERVIZI

TITOLO IV SERVIZI

Art. 39 – Servizi portuali generali

La Società, tramite la propria Direzione, cura l'espletamento dei servizi relativi al Marina e ai punti di ormeggio, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sono ricompresi:

- 1 - pulizia dello specchio d'acqua portuale;
- 2 - pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti di bordo versati negli appositi contenitori;
- 3 - servizio antincendio ed antinquinamento;
- 4 - Vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme di legge e del presente Regolamento;
- 5 - assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità;
- 6 - realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali esistenti nonché di tutte le nuove opere necessarie;
- 7 - pubblica illuminazione nell'ambito del Marina;
- 8 - Servizio stazione radio VHF ch 9/16;
- 9 - cantiere navale;
- 10 - assegnazione dell'ormeggio alle unità in transito;
- 11- Servizi idrici, elettrici, igienici, e loro manutenzione;
- 12 – mantenimento del servizio di segnalamento marittimo;
- 13 – servizio di rifornimento carburante;
- 14 - Servizio di aspirazione acque di sentina ed acque nere;
- 15 – servizio metereologico;
16. - pagamento dei canoni di occupazione del suolo pubblico demaniale, degli oneri e delle spese connesse;
17. - pagamento dei contributi che saranno richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni, in dipendenza di servizi pubblici e di pubblica utilità espletati sul Porto;

18. - pagamento dei premi assicurativi di qualsiasi genere e natura a carico diretto od indiretto della Concessionaria;
19. - pagamento degli oneri relativi alla realizzazione “ex novo” e alla manutenzione di tutti i beni mobili e immobili sia per le installazioni portuali, delle dighe, delle banchine e sia delle canalizzazioni dette reti stradali, telefoniche, elettriche, di acquedotto ed altri impianti eventuali nonché per qualunque opera necessaria al mantenimento della concessione atto formale repertorio n. 429 stipulato in data 23 maggio 1977 e atto suppletivo repertorio n. 1810 stipulato in data 25 maggio 2017 e successivi atti integrativi e modificativi di questi e successivi atti ad essi connessi;
20. - pagamento degli oneri di gestione di tutto il compendio costituente il Porto turistico, illuminazione, mantenimento del verde, spese di amministrazione, spese generali della Società e quant’altro rappresenti onere necessario al funzionamento ed al mantenimento del Porto turistico e sue infrastrutture ivi compreso il pagamento dei costi per il personale dipendente e/o dei collaboratori, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali ed ogni altro onere di legge;

Gli utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti, come ogni altro servizio predisposto dalla Concessionaria, secondo le modalità all’uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe vigenti approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Azionisti della Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A. in qualità di utilizzatori dei beni sociali loro assegnati sono tenuti al pagamento di un contributo annuo, in proporzione delle azioni possedute da ciascuno, la cui entità è annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione

**Art. 40 – Servizi portuali specifici relativi
ai beni concessi in godimento
a titolo riservato**

Per i titolari di certificati azionari cui è connesso il diritto di utilizzazione dei beni di cui all’art. 50 del presente regolamento, la Concessionaria, a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura all’utente di ciascun ormeggio e/o unità immobiliare, dell’acqua potabile e non potabile e dell’energia elettrica,

Le spese dei consumi individuali di acqua ed elettricità sono ripartite nel modo seguente:

- a) per gli azionisti intestatari di certificati azionari il cui posto d’ormeggio è fornito di contatore individuale, sull’ammontare del consumo usufruito e indicato dal contatore medesimo;
- b) per gli azionisti intestatari di certificati azionari i cui posti di ormeggio sono serviti da un contatore generale posto in ogni darsena o pontile, secondo la tabella allegata al presente regolamento sotto la voce: Tabella allegato C);
- c) per gli azionisti intestatari di certificati azionari riferiti ad unità immobiliari servite di approvvigionamento idrico ed elettrico, sull’ammontare del consumo usufruito e indicato dal contatore medesimo;
- d) per gli azionisti intestatari di certificati azionari riferiti ad unità immobiliari servite da un contatore generale secondo la tabella allegata al presente regolamento sotto la voce: Tabella allegato C);

Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all’art. 1567 del C.C. In caso di mancato pagamento da parte degli utenti dei corrispettivi per i succitati servizi, la Società, e per suo conto, la Direzione del Porto, avrà il diritto di sospendere la somministrazione delle forniture sino all’adempimento da parte dell’utente.

**Art. 41 – Modalità di pagamento
ed eventuale procedura di
messa in mora**

Il pagamento del corrispettivo, dovuto da ogni singolo azionista, dovrà essere effettuato entro venti giorni dalla spedizione della richiesta mediante emissione di fattura. Il pagamento della fattura non costituisce approvazione dei conti da parte dell’Azionista, che rimane di competenza dell’Assemblea Ordinaria.

La richiesta del corrispettivo e l’emissione delle fatture può essere suddivisa in due o più rate a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato pagamento l’azionista, decorsi venti giorni dalla data della richiesta, verrà posto in mora con lettera raccomandata. Decorso il termine della messa in mora, sarà iniziata l’azione legale nei confronti del debitore e la società avrà il diritto di interrompere i servizi resi al Socio fino all’integrale pagamento, da parte dello stesso, della morosità per sorte, spese ed interessi.

Con la sospensione dei servizi il proprietario dell’unità sarà obbligato a spostarla a proprie spese.

Sulle somme assoggettate alla procedura di messa in mora sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione oltre al rimborso delle spese legali e di tutti gli oneri sostenuti per il recupero delle predette somme.

Sulle somme per le quali, ad eventuale richiesta del debitore, siano state concordate forme di pagamento dilazionato, sono dovuti gli interessi nella stessa misura di cui al capoverso precedente.

Il tasso di interesse di cui sopra è stabilito dal Consiglio di Amministrazione il quale né da comunicazione nella lettera/richiesta di accompagnamento delle fatture periodicamente inviate agli Azionisti.

I pagamenti parziali verranno imputati preliminarmente e nell’ordine a:

spese legali, oneri aggiuntivi di legge, interessi dovuti e ammontare del credito.

**Art. 42 – Fornitura di carburanti e servizi da
parte di soggetti terzi**

Per la fornitura di carburanti ed affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristorante, bar, boutique, etc.) per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli utenti devono corrispondere gli importi relativi, per i servizi ricevuti, direttamente ai fornitori dei servizi medesimi

Art. 43 – Espletamento dei Servizi

I servizi nel Porto saranno resi esclusivamente dalla Concessionaria.

Nessun servizio, tra quelli resi direttamente dalla Concessionaria, potrà essere svolto da chicchessia, tuttavia si potranno autorizzare aziende specializzate ad operare nell’ambito portuale, iscrivendole in apposito registro presso la Direzione del Porto.

E’ vietato l’ingresso nell’ambito del Marina di qualsiasi mezzo di sollevamento e di lavoro salvo espressa autorizzazione della Direzione.

**TITOLO V
NORME ANTINCENDIO
ED ANTINQUINAMENTO E SICUREZZA**

Art. 44

La Società Marina Cala Galera ha cura di predisporre una propria organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con Personale specializzato. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite. Comunque le unità ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere preventivo e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di

richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli, o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno curando di informare il Personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo;
- 2) prima della messa in moto del motore a benzina l'Utente deve provvedere alla aereazione del vano motore;
- 3) L'Utente ogni unità deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 5) il rifornimento di carburante all'unità deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistente nel porto; è assolutamente vietato, nell'ambito del porto, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità – mancanza completa di carburante, impianti in riparazione ecc. – l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;
- 6) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- 7) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 8) in caso di inizio di incendio a bordo di una unità, sia da parte del personale della stessa che di quello delle unità vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando, nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio e anche il telefono; in particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'unità con incendio a bordo e di allontanarla dal porto.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi od inquinamenti, di cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati alla Concessionaria e a terzi.

TITOLO VI UNITA' IMMOBILIARI

Art. 45 - Manutenzioni

Gli Utenti delle unità immobiliari dovranno conservare le unità stesse in ottimo stato di mantenimento, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie, ordinarie e straordinarie e mantenerle in stato di decoro.

Nel caso l'Utente non vi provvedesse, l'organo di amministrazione provvederà a farle eseguire in proprio, con addebito delle relative spese all'Utente stesso.

Art. 46 – Danni

L'Utente dell'unità immobiliare è responsabile per ogni danno diretto o indiretto che possa cagionare a terzi, con relativo totale esonero di responsabilità da parte della Società Concessionaria.

Art. 47 - Utilizzo

L'Utente deve usare l'unità immobiliare esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge e dalla Concessionaria, rumorose e che, comunque, possono arrecare disturbo ai vicini. In particolare deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli utenti, dovendo a tal fine essere limitato nel tempo e tenuto comunque a volume ridotto l'uso di apparecchi radio, televisori, giradischi o similari.

I posti auto e le aree scoperte devono essere tenute in modo ordinato.

Non è consentito ingombrare l'area di passeggiata prospiciente al negozio.

Eventuali deroghe momentanee e per il tempo strettamente necessario devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione.

Il carico e scarico del materiale dei locali commerciali potrà essere effettuato solo dalle 08,00 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 17,00 o salvo diversa disposizione della Direzione.

Art. 48 – Insegne e modifiche interne ed esterne

Le insegne, luminose o meno, delle attività commerciali ubicate all'interno del Marina dovranno essere approvate dalla Direzione e ubicate nelle posizioni all'uopo destinate.

E' vietata l'affissione sulle serrande di cartelli o insegne.

Le modifiche e/o aggiunte esterne ed interne delle unità immobiliari nonché la realizzazione di strutture rimovibili devono essere preventivamente sottoposte alla Concessionaria, e da questa approvate.

Art. 49 - Diritto di utilizzazione

Il diritto di utilizzazione dei beni sociali in Concessione alla Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A. e relativi al Porto Turistico Marina Cala Galera è collegato al possesso delle azioni della stessa Società.

Le azioni sono concentrate in gruppi ed emesse in titoli multipli che rappresentano il diritto di utilizzo dei singoli beni, secondo le tabelle allegate al presente regolamento sotto la voce: Tabella allegato A) e Tabella allegato B).

Tale raggruppamento di azioni, che comporta il godimento di un bene della società Marina Cala Galera, dà ai possessori:

a) il diritto di occupazione di un determinato magazzino, locale, zona a terra o posto di ormeggio delimitato;

b) il diritto di utilizzare i posti di distribuzione di acqua, elettricità ed altri servizi comuni.

I diritti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono assicurati mediante l'espletamento a cura della Concessionaria dei servizi indicati nei precedenti artt. 39 e 40 del presente regolamento.

I diritti tutti connessi al possesso delle azioni e relativi allo utilizzo dei beni sociali, sono limitati alla durata della Concessione demaniale a favore della Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A.

Tabella Allegato A)

CAT.	SPECCHIO ACQUEO			NUM. POSTI PRIVATI	NUMERO AZIONI	TOTALE AZIONI	NUM. POSTI PUBBLICI
	LARG.	LUNG	M.Q.				
I	2,50	6,50	16,25	6	150	900	VARIABILE
I A	2,50	10,75	26,88	1	170	170	
I C	2,50	7,50	18,75	2	130	260	
I D	2,00	5,00	10,00	3	180	540	
II	3,00	8,60	25,80	73	200	14.600	
II A	3,50	8,60	30,10	3	220	660	
III	3,50	10,75	37,64	141	250	35.250	
III A	4,00	10,75	43,00	1	300	300	
III B	3,00	10,75	32,25	2	220	440	
III C	3,60	11,00	39,60	20	360	7.200	
IV	4,00	12,50	50,00	72	350	25.200	
IV A	4,50	12,50	56,25	16	400	6.400	
IV C	4,10	13,00	53,30	10	450	4.500	
V	4,50	15,00	67,50	58	450	26.100	
V A	5,00	15,90	79,50	7	500	3.500	
V B	4,50	15,90	71,55	30	470	14.100	
V C	5,00	15,90	79,50	7	530	3.710	
V D	6,00	15,00	90,00	1	550	550	
VI	5,00	17,50	87,50	46	650	29.900	
VI A	5,50	17,50	96,25	10	700	7.000	
VII	5,50	20,00	110,00	46	850	39.100	
VIII	6,00	25,00	150,00	13	1.200	15.600	
IX	7,00	30,00	210,00	14	1.400	19.600	
XII	10,00	50,00	500,00	4	2.675	10.700	
TOTALE TABELLA "A"				586		266.280	VARIABILE
TOTALE TABELLA "B"				560		33.720	
TOTALE COMPLESSIVO				1146		300.000	

Tabella Allegato B)

DENOMINAZIONE / TIPOLOGIA	NUMERO BENI	Mq (circa)	N° azioni	Totale azioni
<u>Zona sottoflutto e antistante:</u>				
Negozi	61	25	250	15.250
Aree di fronte negozi	57	25	25	1.425
Negozio	1	37	350	350
Area Negozio	1	35	35	35
Area Negozio	1	15	15	15
Negozio	1	50	500	500
Area Negozio	1	75	75	75
Area terrazze sottoflutto	12	25	1	12
Posteggi auto I^ cat.	259	12	25	6.475
Posteggi auto 2^ cat.	8	18	27	216
Posteggi auto 3^ cat.	27	23	30	810
Beni art. 4 convenz. N.C.G.	1	****	110	110
<u>Zona frangiflutto e antistante:</u>				
Locali Frangiflutto	116	6	50	5.800
CAPO ROSSO – Area servizi navali specchio acqueo (o cantiere navale)	1	1.000	400	400
Area bunkeraggio, magazzino e antistante specchio acqueo	1	1.300	290	290
1) parete scala/asse 1° pilastro	1	240	60	60
2) asse 1° pilastro/asse 2° pil.	1	30	76	76
3) asse 2° pilastro/asse 3° pil.	1	36	90	90
4) asse 3° pilastro/asse 4° pil.	1	36	90	90
5) asse 4° pilastro/asse 5° pil.	1	43	110	110
6) asse 5° pilastro/asse 6° pil.	1	50	126	126
7) asse 6° pilastro/asse 7° pil.	1	69	175	175
8) asse 7° pilastro/asse 8° pil.	1	79	200	200
9) asse 8° pilastro/asse 9° pil.	1	95	240	240
10) asse 9° pilastro/parete Monte Filippo (pianoterra e 1° piano)	1	266	670	670
11) locale caldaia	1	8	20	20
12) area terrazza e discesa a mare	1	522	100	100
TOTALE TABELLA "B"	560			33.720
TOTALE TABELLA "A"	586			266.280
TOTALE COMPLESSIVO	1146			300.000

Tabella Allegato C

PONTILE	ENERGIA ELETTRICA	ACQUA NON POTABILE	ACQUA POTABILE
B	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI SINGOLO POSTO BARCA	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI SINGOLO POSTO BARCA	Coeff. 0,0666666
C	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI SINGOLO POSTO BARCA	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI SINGOLO POSTO BARCA	Coeff. 0,02141
D	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI SINGOLO POSTO BARCA	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI SINGOLO POSTO BARCA	da 1 a 5 coeff. 0,01763 da 6 a 28 coeff. 0,01637
E	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI SINGOLO POSTO BARCA	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI SINGOLO POSTO BARCA	da 1 a 5 coeff. 0,02141 da 6 a 28 coeff. 0,01988
F	da 1 a 6 coeff. 0,03509 da 7 a 31 coeff. 0,03158 1 coeff. 0,03571	da 1 a 6 coeff. 0,03509 da 7 a 31 coeff. 0,03158 1 coeff. 0,03571	da 1 a 6 coeff. 0,01529 da 7 a 31 coeff. 0,01376 1 coeff. 0,02083
G	da 2 a 31 coeff. 0,0314	da 2 a 31 coeff. 0,0314	da 2 a 31 coeff. 0,01875
H	coeff. 0,01296	coeff. 0,02500	coeff. 0,01042
I	1 coeff. 0,01554 da 2 a 37 coeff. 0,01296	1 coeff. 0,03226 da 2 a 37 coeff. 0,02688	1 coeff. 0,01449 da 2 a 37 coeff. 0,01208
L	da 1 a 4 coeff. 0,01830 da 5 a 32 coeff. 0,01600	coeff. 0,03125	da 1 a 4 coeff. 0,01932 da 5 a 32 coeff. 0,01691
M	coeff. 0,01600	coeff. 0,033333	coeff. 0,01892
N	coeff. 0,01310	coeff. 0,02500	coeff. 0,01081
O	da 1 a 3 coeff. 0,01440 da 4 a 36 coeff. 0,01310	da 1 a 3 coeff. 0,03030 da 7 a 36 coeff. 0,02750	da 1 a 3 coeff. 0,01321 da 7 a 33 coeff. 0,01200
P	coeff. 0,02640	coeff. 0,05000	coeff. 0,02821
Q	da 1 a 7 coeff. 0,02980 da 8 a 17 coeff. 0,02640 1 coeff. 0,02260	coeff. 0,058824 1 coeff. 0,03850	da 1 a 7 coeff. 0,03751 da 8 a 17 coeff. 0,03326 1 coeff. 0,01557
R	da 2 a 23 coeff. 0,02572	da 2 a 23 coeff. 0,04371	da 2 a 23 coeff. 0,01769
S	coeff. 0,02572	coeff. 0,06250	coeff. 0,06250
T	1 coeff. 0,03081 da 2 a 13 coeff. 0,03501	1 coeff. 0,03081 da 2 a 13 coeff. 0,03501	1 coeff. 0,06832 da 2 a 13 coeff. 0,07764

U	1 coeff. 0,02381 da 2 a 16 coeff. 0,03501	1 coeff. 0,02381 da 2 a 16 coeff. 0,03501	1 coeff. 0,01938 da 2 a 16 coeff. 0,02851
V	da 1 a 6 coeff. 0,8250 da 7 a 13 coeff. 0,07220	da 1 a 6 coeff. 0,04124 da 7 a 13 coeff. 0,03608	da 1 a 6 coeff. 0,04561 da 7 a 13 coeff. 0,03991
Z	da 1 a 6 coeff. 0,8250 da 7 a 13 coeff. 0,07220	da 1 a 6 coeff. 0,04124 da 7 a 13 coeff. 0,03608	da 1 a 6 coeff. 0,08250 da 7 a 13 coeff. 0,07220
MF	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI SINGOLO POSTO BARCA	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI SINGOLO POSTO BARCA	Coeff. 0,25000
PG	coeff. 0,02880	coeff. 0,02880	coeff. 0,02880
BMF	coeff. 0,03600	coeff. 0,03600	coeff. 0,03600
BF	1 - 2 coeff. 0,01040 3-4-5 coeff. 0,01440	1 - 2 coeff. 0,01040 3-4-5 coeff. 0,01440	1 - 2 coeff. 0,01040 3-4-5 coeff. 0,01440
FR	da 1 a 6 coeff. 0,06383 7 coeff. 0,23404 8 - 9 coeff. 0,19149	da 1 a 6 coeff. 0,50000	NON SERVITO
FR da 10 a 43	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI SINGOLO POSTO BARCA	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI SINGOLO POSTO BARCA	da 7 a 13 coeff. 0,14286 da 14 a 19 coeff. 0,16667 da 20 a 27 coeff. 0,12500 da 28 a 34 coeff. 0,14286 da 34 a 43 coeff. 0,11111
NEGOZI	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI LOCALE	NON SERVITO	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI LOCALE
AREA BUNKER	CONTATORE INDIVIDUALE	NON SERVITO	CONTATORE INDIVIDUALE
MAGAZZINI	CONTATORE SINGOLO PER OGNI LOCALE (OVE DOTATO) OVVERO RIPARTIZIONE FRAZIONARIA PER I RESTANTI LOCALI ALLACCIATI	NON SERVITO	NON SERVITO
LOCALI RADICE	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI LOCALE	NON SERVITO	CONTATORE INDIVIDUALE PER OGNI LOCALE
AREA CAPO ROSSO	CONTATORE INDIVIDUALE	CONTATORI INDIVIDUALI	NON SERVITO

NOTA:

Coefficiente = $1/\Sigma * N$

Σ = Totale azioni servite dal medesimo contatore.

N = Totale azioni del certificato azionario.